

E.I.



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE

N. 187 del 1 AGO. 2017

**Oggetto: Rinnovo convenzione per riserva a questo Ente di n. 8 (otto) posti nella Comunità Alloggio "La Casa dell'Arca" gestita dall'ente assistenziale Cooperativa Sociale l'ARCA di Modica.**

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di Agosto alle ore 14,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore		X
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore		X
Floridia Rita	Assessore	X	
Giannone Vincenzo	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 28868 del 09/06/2017 sottoposta dal Responsabile P.O. del VII Settore "Politiche Sociali" e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. I, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 2 AGO. 2017 al 17 AGO. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica li

Il Segretario Generale



# Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
della GIUNTA COMUNALE  
SETTORE VII  
POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 28868

del 9/6/2017

**Oggetto:** Rinnovo convenzione per riserva a questo Ente di n. 8 (otto) posti nella Comunità Alloggio "La Casa dell'Arca" gestita dall'ente assistenziale Cooperativa Sociale l'ARCA di Modica.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore VII – Politiche Sociali  
Dott. Stefano Indelicato

PREMESSO che:

- la L.R. n. 22/86 e la Legge 328/00 prevedono che il Comune intervenga con anticipazione di pagamento per il ricovero dei minori presso strutture socio assistenziali;
- la Circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008, ribadendo quanto già chiarito con la nota n. 3875 del 28/11/2007, ritiene assolutamente prioritario, sul piano politico e su quello etico, il rispetto dei diritti dei cittadini disagiati e dispone, tra l'altro, testualmente: "si diffidano le amministrazioni comunali ad inserire nel proprio bilancio di previsione risorse commisurate ai bisogni rilevati nell'anno precedente per il pagamento delle rette di ricovero, o eventualmente, a prevederle nella fase di assestamento qualora l'approvazione sia già avvenuta, nonché a provvedere ai pagamenti accertati a favore degli enti creditori comunicando le eventuali motivazioni del mancato pagamento";
- ai sensi della dianzi citata Circolare "in alcun caso la mancata stipula delle Convenzioni con i suddetti enti, solleva le Amministrazioni comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i ricoveri" e che "l'eventuale aggravio delle rette, dovuto ai ritardi nei pagamenti, può inoltre configurare responsabilità di danno erariale a carico degli amministratori inadempienti", con l'avvertenza che "l'inosservanza di tali disposizioni darà luogo a interventi sostitutivi e/o ispettivi da parte di questo Assessorato come previsto dall'art. 24 della L.R. n. 44 del 1991";
- con il Decreto Presidenziale 29 giugno 1988 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi ed interventi individuati dalla citata legge di riordino;
- con il Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158 la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla l.r. 9 maggio 1986, n.22;

- il comma 2 dell'articolo unico del Decreto 158/96 cita espressamente: "essi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge (l.r. n. 22/86) atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standard organizzativi";

Considerato che, ai sensi degli artt. 20 e 23 della l.r. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali, la stipula delle descritte convenzioni costituisce adempimento obbligatorio ed inderogabile ove i comuni abbiano scelto per singole tipologie di servizi ed utenze la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

Che con nota Prot. n. 3875 del 28.11.2007, agli atti al prot. n. 66661 del 12.12.2007, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali comunica, fra l'altro, che *"nell'affidare i servizi socio assistenziali si deve fare ricorso agli schemi di convenzione tipo di cui al D.P.R.S. 158/96"*;

Vista la Circolare 23 aprile 2010 (Direttiva in materia di programmazione di zona e di gestione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali) dell'Assessorato della Famiglia;

Considerato che tra questa Amministrazione e gli enti gestori di strutture in possesso dei requisiti di legge (iscritte all'albo regionale) potranno stipularsi le prescritte convenzioni secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158;

Che, all'uopo, la Giunta Municipale con proprio Atto n. 180 del 24.06.2010, ha proceduto ad approvare gli schemi di convenzione tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali e ricoveri minori, anziani e disabili presso Comunità Alloggio e/o Case protette e Case Famiglie previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n.22, per l'affidamento ad istituzioni iscritte regolarmente all'Albo Regionale ex art. 26 della L.r. n.22/86, di cui al Decreto Presidenziale 4 giugno 1996 n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 10 agosto 1996;

Che con il succitato Atto n. 180/2010 ha autorizzato il Dirigente pro-tempore dei Servizi Sociali alle sottoscrizioni delle convenzioni con gli Enti iscritti regolarmente all'Albo Regionale ex art. 26 della L.r. n. 22/86 gestori di Comunità Alloggio e/o Case protette e Case Famiglie;

**Che la normativa sopra menzionata è allegata alla più volte citata Delibera di G.M. n. 180 del 24/06/2010;**

Che in data 06 giugno 2014 è stata stipulata apposita convenzione tra il Comune di Modica e l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale l'ARCA – R.A.P. n. 734 – per la durata di anni 3 (tre) e per la riserva di n. 8 posti presso la Comunità Alloggio gestita;

Che in data 5 giugno 2017 sono scaduti gli effetti giuridici della succitata convenzione, salvo quanto previsto all'art. 16 della convenzione stessa: *"Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alla medesime condizioni della presente convenzione"*;

Che gli utenti, meglio generalizzati in atti, attualmente ospiti presso la Comunità Alloggio "La Casa dell'Arca" con sede in Modica (RG) in Via San Giuliano 1<sup>a</sup> Trav. Dx n. 33 A/3, gestita dall'Ente assistenziale Cooperativa Sociale l'ARCA con sede in Modica (RG) via San Giuliano n. 38, iscritta regolarmente all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/86, **sono n. 8 (otto)**;

Ritenuto dover procedere al rinnovo della convenzione con la Cooperativa Sociale l'ARCA, **per la durata di anni tre**, per la riserva a questo Ente di n. 8 posti nella Comunità Alloggio gestita "La Casa dell'Arca" per il ricovero di minori su disposizione dell'A.G.;

Che, per l'anno 2017, si è provveduto con Determinazioni del Responsabile del VII Settore ad autorizzare la prosecuzione del ricovero di n. 8 utenti;

Visto l'art.13 dell'allegato G del Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158; e le regole in esso contenute, che determina il compenso fisso mensile e la retta giornaliera di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza da corrispondere alle comunità alloggio;

Che i suddetti importi sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

Che per i minori ricoverati presso Comunità Alloggio su disposizione dell'A.G. la retta da corrispondere è quella prevista dal Decreto Presidenziale 4 giugno 1996, n. 158, e le regole in esso contenute, così determinata con D.D.G. n. 1129/S6 del 6.06.2012 emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, avente ad oggetto "Rideterminazione delle rette di ricovero delle comunità alloggio per i minori" sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile per l'anno 2012;

Considerato che nell'anno 2013 e fino alla data odierna non è stato emesso il relativo decreto di adeguamento ISTAT da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'emissione del decreto sopracitato;

Che, pertanto, per il 2017 il compenso da corrispondere alle Comunità Alloggio ospitanti i minori su provvedimento dell'A.G. potrà così determinarsi: Compenso fisso mensile €. 1.516,58 - Retta giornaliera di mantenimento €. 26,06, salvo conguaglio da effettuarsi dopo l'emissione del decreto sopracitato;

Che con Determinazione n. 283 del 15/02/2017 si è provveduto, fra l'altro, ad autorizzare la prosecuzione del ricovero, per l'anno 2017, di n. 8 minori presso la Comunità Alloggio "La Casa dell'Arca" di Modica appartenente all'Ente Cooperativa Sociale L'ARCA ONLUS e ad approvare la spesa necessaria per l'ospitalità dei minori per l'anno 2017, pari ad €. 218.712,00;

Che, in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatto secondo gli schemi tipo approvati con Decreto del Presidente della Regione Sicilia, regolanti i rapporti tra le parti oltre che le modalità di espletamento del servizio;

VISTI:


- la L.R. n.22/86, artt. 16 e 17;
- Il Decreto Presidente della Regione n. 158 del 4 giugno 1996;
- la Circolare n. 14 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 24482 del 10/07/2008;
- accertata la propria competenza;
- la Legge Reg. N. 48/1991;
- l'O.R.E.L.;
- le normative precitate;

#### PROPONE

1. Di provvedere al rinnovo della convenzione tra il Comune di Modica e l'ente gestore della struttura ospitante i minori ivi inseriti, Cooperativa Sociale L'ARCA di Modica, per la riserva a questo Ente di n. 8 (otto) posti secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione ed approvato con Decreto Presidenziale 04/06/96 n. 158, allegata al presente atto;
2. Di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto, che sarà stipulata tra il Comune di Modica e la Cooperativa Sociale L'ARCA di Modica;

3. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Sociali e al Responsabile del II Settore per le rispettive competenze;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Controllo e Contratti per gli adempimenti inerenti la stipula della convenzione;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime resa nei modi di legge, ex art. 12 l.r. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, atteso che il 5 giugno 2017 sono scaduti gli effetti giuridici della convenzione in atto.

Il Responsabile del Settore




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: **favorevole**

Modica, li 8.6.2017

Il Responsabile del VII Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: **favorevole**

Modica, li

Il Responsabile del Settore Finanziario



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. \_\_\_\_\_ del Bilancio 2015.

Modica, li


Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 5 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto  
L'Assessore al ramo




Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 1 AGO. 2017

Il Segretario Comunale



COMUNE DI MODICA

N° R.A.P.

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'ENTE LOCALE COMUNE DI MODICA E LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DENOMINATA

“LA CASA DELL'ARCA” DI MODICA – COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA

L'anno duemiladiciassette il giorno del mese di in Modica e nei locali dei Servizi Sociali, tra l'Amministrazione Comunale di Modica, C.F. e

Partita IVA “00175500883” legalmente rappresentata dal Sig. Stefano Indelicato nato a Modica il 13.07.1954 C.F. NDLSFN54L13F258E, Responsabile del VII Settore, domiciliato per la carica presso questa Sede Comunale Servizi Sociali, Via Albanese n. 7 (Palazzo Campailla), autorizzato alla stipula della presente convenzione

con deliberazione di G.M. n. del 1, esecutiva; e l'Ente assistenziale Cooperativa Sociale l'ARCA ONLUS con sede in Modica (RG) via San Giuliano n.

38 codice fiscale 01051170882, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di “ente contraente”, rappresentato dal Sig. nato a il

e residente a nella Via n., nella qualità di legale rappresentante e gestore della seguente comunità-alloggio denominata

“La Casa dell'Arca” con sede in Modica (RG) in Via San Giuliano 1^ Trav. Dx n. 33 A/3 – iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni

con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di minori nella tipologia Comunità alloggio:

La Casa dell'Arca D.D.R n. 88 del 20.01.2005 iscrizione albo n. 2028 ricettività posti n. 10.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 8 (otto) minori nei cui confronti sia l'Autorità Giudiziaria minorile che il servizio Sociale dispongono l'inserimento in struttura.

ART. 2

La comunità alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita esclusivamente minori di sesso maschile e femminile che abbiano età compresa tra gli 8 e i 18 anni.

Nella comunità alloggio possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli e sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Il Comune, in ogni caso, non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione;

L'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospitati, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento, predisposto dal Servizio sociale, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente, collaborando attivamente e costruttivamente con tutti i servizi coinvolti nella presa

in carico dei minori, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Alla dimissione del minore ospite si può intervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Servizio Sociale Professionale o su Decreto della Magistratura competente.

#### ART. 3

La comunità – alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli standards, determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni.

#### ART. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

un direttore coordinatore, responsabile della struttura;

n. 1 operatore sociale responsabile

n. 4 educatori professionali

n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatria, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente si impegna ad assicurare, nel tempo, la presenza degli stessi operatori di cui

all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### ART. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo.

#### ART. 6

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;

- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- a redigere il progetto educativo individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche con cadenza semestrale;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### ART. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità;

#### ART. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giorno-

liera pro-capite diversificata se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o se di età compresa fra i 14 e i 18 anni, per consentire agli stessi di far fronte alla piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori della somme.

#### ART. 9

L'Ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### ART. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### ART. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

#### ART. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziale

ria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione sei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### ART. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore ( spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

un compenso fisso mensile di €. 1.516,58, iva compresa, per ogni minore effettivamente ospitato;

una retta giornaliera di mantenimento di € 26,06, iva compresa, comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 7/8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti, con le modalità di seguito riportate.

L'ente locale corrisponderà all'ente contraente esclusivamente le rette per quei minori effettivamente ospitati, e ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art. 1 della presente convenzione.

I pagamenti saranno effettuati dietro di presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 dalla presentazione della fattura.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC ( Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva dell'Ente contraente.

#### ART. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo e, comunque, determinata con apposito Decreto emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

#### ART. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale convivenza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

ART. 16

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della stipula salvo quanto prescritto dal precedente art. 15. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con proprio atto motivato entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alla medesima condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza per dimissione disposta dal Tribunale dei minori di Catania del minore, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- La certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio con dicitura "antimafia";
- La certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- Il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale per sezione e tipologia specifiche in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e

curriculum professionale;

- Copie dei curriculum e dei titoli professionali;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;
- La tabella dietetica indicata dall'A.S.P.;
- copia del certificato di revisione rilasciato dall'Assessorato Reg.le alla Cooperazione, ovvero attestato di revisione rilasciato dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute acui la cooperativa aderisce, giusta previsione di cui all'art. 5 del D.A. n.592/1S del 22/03/2007.

#### ART. 18.

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

#### ART. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni vigenti in materia.

#### ART. 20

##### Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136, l'Ente Cooperativa Sociale "L'ARCA" assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge N° 136/2010 e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'Art. 3 della Legge N° 136/2010, i compa-

renti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti della Cooperativa, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione all'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Ragusa).

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, la Cooperativa è obbligata a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 3 della predetta Legge n. 136/2010, come sostituito dall'Art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Cooperativa il codice identificativo gara (CIG) “ ” attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'A.C. provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni alla Prefettura U.T.G competente ai sensi dell'Art. 84, comma 3, del D.Lgs. N° 159/2011, al fine della insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal presente contratto ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui al comma 3 del richiamato Art. 84.

ART. 21

La validità della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Ragusa (RG).

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

PER L'ENTE LOCALE

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Dott. Stefano Indelicato

PER L'ENTE CONTRAENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE